

OGGETTO: REGISTRAZIONE VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE LAGIOIADIVIVERE
ODV E VARIAZIONE CODICE FISCALE

Si comunica che in data 27/04/2021 è stata registrata la scrittura privata in oggetto al N.475 serie 3.

Cordiali saluti

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
“LaGioiaDiVivere ODV”

COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

ART. 1) COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

1. E' costituita, ai sensi del Codice civile e del D.Lgs. n. 117/2017 (*di seguito Codice del Terzo Settore – C.T.S.*) e successive modifiche, l'Associazione denominata: “LaGioiaDiVivere Organizzazione di Volontariato”, in sigla denominata: “LaGioiaDiVivere ODV”.

ART. 2) SEDE LEGALE E DURATA

1. L'Associazione ha sede legale a Terni, Villaggio Polymer n. 50 e ha durata a tempo indeterminato.
2. Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative o sezioni locali.
3. La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

ART. 3) ASSENZA SCOPO DI LUCRO E DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

1. L'Associazione non ha fini di lucro è apartitica, aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo.
2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4) FINALITA' E ATTIVITA'

1. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento a favore di terzi di una o più attività di interesse generale di seguito indicate, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

2. In particolare l'Associazione ha la finalità di portare dignità, speranza e gioia nella vita di chi versa in condizioni di povertà e sofferenza. Le sue attività potranno essere svolte in Italia e all'Estero.

3. L'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5, comma 1, del C.T.S.:

a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni.

b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

d) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

e) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

f) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

4. In particolare, nell'ambito delle aree di interesse generale sopra indicate, l'Associazione persegue finalità di solidarietà sociale in ambito nazionale e internazionale esercitando le seguenti attività:

- promuove progetti di assistenza e sviluppo a favore di coloro che vivono in contesti sociali e/o territoriali caratterizzati da particolari condizioni di disagio, povertà, guerra o malattia;
- si adopera contro ogni forma di emarginazione o discriminazione religiosa, di genere o razza;
- promuove la costruzione o ristrutturazione di residenze o centri di accoglienza per minori orfani o appartenenti a famiglie svantaggiate;
- promuove progetti di formazione e sostegno scolastico al fine di garantire il diritto all'istruzione ai minori svantaggiati a causa della povertà, malattia, guerra o discriminazione;
- promuove la costruzione o ristrutturazione di scuole, ostelli, laboratori e centri di formazione;

- si adopera contro ogni forma di discriminazione, in particolare a tutela dei diritti delle donne;
- promuove e sostiene economicamente altrui iniziative di micro imprenditoria individuale o collettiva, anche attraverso lo strumento del micro-credito, al fine di favorire l'emancipazione dalla povertà e dal disagio sociale;
- promuove, anche in collaborazione con altri enti del terzo settore operanti nel territorio, iniziative di assistenza ai minori malati e alle loro famiglie, specie nei casi di ricovero presso strutture ospedaliere lontane dalla loro residenza, per assicurare l'assistenza ospedaliera necessaria e favorire condizioni di serenità e unità familiare nell'assistenza dei genitori ai figli;
- potrà svolgere tutte le attività considerate idonee al raggiungimento delle sue finalità statutarie.

5. Al fine di realizzare le proprie finalità, l'Associazione svolge le seguenti ulteriori attività, anche in forma organizzata e continuativa:

I) RACCOLTA FONDI per il finanziamento delle proprie attività di interesse generale attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, o mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida previste dall'art. 7 del C.T.S.;

II) RACCOLTA FONDI SPECIALI svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità di mercato: vendita (senza intermediari) di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fine di sovvenzione; cessioni di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari, a cura direttamente dell'organizzazione; somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;

III) GESTIONE del proprio patrimonio, mobiliare o immobiliare;

IV) COLLABORAZIONE con enti pubblici o privati, associazioni di volontariato, fondazioni e istituti religiosi, operanti sia in Italia che all'estero.

6. L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del C.T.S., potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.

ASSOCIATI - VOLONTARI - LAVORO RETRIBUITO

ART. 5) VOLONTARI

1. L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.
2. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese documentate effettivamente sostenute per l'attività prestata.
4. L'Associazione assicura i propri volontari risultanti dal Registro dei volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 6) LAVORO RETRIBUITO

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.
2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari, o comunque a quanto stabilito dall'art. 33 del C.T.S.

ART. 7) AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
2. Possono far parte dell'Associazione, oltre alle persone fisiche, anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, purché il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato, che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo degli scopi previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
 - b. accettare il presente Statuto e i Regolamenti Interni.
3. La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.
4. Gli enti partecipano nella persona di un loro rappresentante.

ART. 8) DIRITTI-DOVERI ASSOCIATI

1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.
2. Lo *status* di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo 11 del presente Statuto. Non sono ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti, o a termine.
3. I nominativi degli associati sono annotati nel relativo libro dell'Associazione.
4. Tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro degli associati da almeno 15 giorni possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
5. Ogni associato ha diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità indicate nell'art. 26, comma 3 del presente Statuto.

ART. 9) MODALITA' AMMISSIONE ASSOCIATO

1. Per essere ammessi come associato è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità:
 - a. indicare nome e cognome (o denominazione, per le persone giuridiche), luogo e data di nascita (o di costituzione, per le persone giuridiche), luogo di residenza (o sede, per le persone giuridiche), indirizzo email cui ricevere tutte le comunicazioni sociali.
 - b. dichiarare di aver preso visione del presente Statuto e di attenersi ad esso e alle deliberazioni degli organi sociali.
2. E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro sessanta giorni, su tale domanda. Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.
3. In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto della domanda e comunicarla agli interessati.
4. Entro trenta giorni dalla comunicazione di non ammissione l'interessato può presentare ricorso all'Assemblea Ordinaria, la quale, se non appositamente convocata, si pronuncia in via definitiva nella convocazione successiva al ricorso.

ART. 10) QUOTA ASSOCIATIVA

1. Gli associati sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, nonché all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.
2. La quota associativa deve essere versata entro i termini previsti, pena la decadenza dallo *status* di associato per morosità.
3. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART. 11) PERDITA QUALIFICA ASSOCIATO

1. Lo *status* di associato si perde per recesso, morosità, esclusione.
2. L'associato può sempre recedere dall'associazione, comunicando in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale adotta una apposita deliberazione da comunicare all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto dalla data in cui l'associato comunica di aver ricevuto la comunicazione o, in ogni caso, con lo scadere dell'anno in corso.
3. La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro sei mesi dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati morosi entro un congruo termine per provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.
4. Gli associati sono esclusi per i seguenti motivi:
 - a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
 - b. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro, l'immagine o il buon nome.
5. Le esclusioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.
6. Avverso la decisione il socio escluso può presentare ricorso all'Assemblea degli associati, la quale, se non appositamente convocata, si pronuncia in via definitiva nella successiva convocazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 12) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Gli organi dell'Associazione sono:

l'Assemblea degli Associati;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente;

l'Organo di controllo, solo se obbligatorio per legge (in caso di superamento dei limiti stabiliti nell'art. 30 del C.T.S.) o se facoltativamente istituito dall'Assemblea dei soci.

2. Ai componenti degli Organi sociali – ad eccezione di quelli di cui all'art. 30, comma 5, del C.T.S., che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, secondo comma, codice civile – non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 13) ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI - COMPETENZA

1. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

2. Nell'Assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno 15 giorni nel libro degli associati.

3. All'assemblea Ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

- a. discutere e deliberare sui bilanci e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b. eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell'Associazione;
- c. approvare le linee generali del programma di attività dell'Associazione;
- d. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- e. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f. deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dai Soci esclusi;
- g. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;

All'Assemblea Straordinaria spettano i seguenti compiti:

- h. deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell'Associazione;
- i. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

4. L'avviso della convocazione deve essere effettuato in forma scritta, con qualsiasi mezzo (consegna *brevi manu*, lettera, e-mail, fax, messaggistica telematica), con indicazione dei punti all'ordine del giorno, della data, dell'ora e luogo dell'Assemblea, nonché di data, ora e luogo dell'eventuale Assemblea in seconda convocazione.
5. L'Assemblea può svolgersi anche in modalità "da remoto" (videoconferenza).

ART. 14) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ASSOCIATI

1. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.
2. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dall'Organo di controllo.
3. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un presidente nominato dall'Assemblea stessa, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Spetta al presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.
4. Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea viene firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori designati in caso di votazioni.

ART. 15) VALIDITA' E PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA ASSOCIATI

1. Per la validità delle delibere assembleari si fa riferimento all'art. 21 del codice civile.
2. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.
3. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di altri due associati.
4. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.
5. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, essa è regolarmente costituita qualunque sia il numero di soci intervenuti.

6. L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno 3/4 (trequarti) degli associati in prima convocazione e con la presenza della metà più uno degli associati in seconda convocazione.

7. L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti. Per la delibera sullo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio si applica l'articolo 29 del presente Statuto.

8. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. In tal caso l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Segretario della riunione, ai fini della stesura e sottoscrizione del verbale nel relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

ART. 16) PRINCIPIO DEL VOTO SINGOLO

1. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

2. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile.

ART. 17) CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri, con un minimo di tre, eletti dall'Assemblea fra i soci. Esso resta in carica per tre esercizi.

2. I membri del Consiglio sono rieleggibili.

3. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea, che può ratificare la nomina, eleggere un altro membro o, se necessario, rievocare la nomina di un Consigliere per ripristinare il numero dispari dei componenti del Consiglio Direttivo.

3. Nel caso in cui l'Assemblea dei soci non abbia provveduto a individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

ART. 18) RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce all'occorrenza con modalità anche informali, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
2. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.
3. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti i componenti.
4. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 19) CONSIGLIO DIRETTIVO - COMPETENZE

1. Il Consiglio Direttivo :
 - a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
 - b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d. autorizza la stipula di tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
 - e. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
 - f. delibera circa l'ammissione e l'espulsione dei soci (salvo ricorso dell'interessato all'assemblea dei soci);
 - g. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
 - h. delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - i. ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
 - j. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART. 20) CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri.
2. La convocazione avviene in qualsiasi forma scritta, anche telematica (e-mail, fax, messaggistica telematica) in via ordinaria con un preavviso di sette giorni. In caso di urgenza può essere convocato anche telefonicamente e *ad horas*.

3. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

ART. 21) PRESIDENTE - RAPPRESENTANZA LEGALE

1. Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente le mansioni vengono svolte dal Vicepresidente.

2. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo – cui egli riferisce circa l'attività compiuta – l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve immediatamente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

3. Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART. 22) SEGRETARIO E TESORIERE

1. Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali di cui all'articolo 26 del presente Statuto e cura la corrispondenza dell'associazione.

2. Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri e le scritture contabili, cura gli incassi e i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ART. 23) ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di Controllo è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge, o se facoltativamente istituito dall'assemblea.

2. Esso può essere monocratico, conformemente a quanto stabilito dall'art. 30, comma 2 del C.T.S. Nel caso di organo collegiale, si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.

3. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

4. L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi e i relativi membri sono rieleggibili.

5. Nella prima riunione, l'Organo di controllo elegge nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.
6. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro; esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.
7. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del C.T.S.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 24) PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

1. Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:
- a. patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione;
 - b. eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
2. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
- a. quote associative, contributi annuali e straordinari degli associati;
 - b. contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi;
 - c. contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - d. rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
 - e. rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici;
 - f. rimborsi delle spese per le attività di interesse generale svolte e/o dagli eventuali contributi-proventi derivanti da tali attività svolte secondo le modalità, i termini ed i limiti consentiti alle Organizzazioni di volontariato dalla normativa vigente;
 - g. rimborsi delle spese, contributi-proventi derivanti dallo svolgimento delle attività diverse di cui all'art. 6 del C.T.S. svolte secondo le modalità, i termini ed i limiti consentiti alle Organizzazioni di volontariato dalla normativa vigente;
 - h. proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali.

ART. 25) INTRASMISSIBILITA' QUOTA ASSOCIATIVA

1. Le quote annuali di adesione all'Associazione e le quote straordinarie rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ART. 26) I LIBRI SOCIALI E DIRITTO CONSULTAZIONE DEI SOCI

1. Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

- Libro degli associati
- Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo.

2. Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l'Associazione.

3. I libri dell'Associazione sono consultabili dal socio che ne faccia motivata istanza scritta, anche per via telematica, all'organo che ne cura la tenuta. Salvo urgenza, la richiesta deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

ART. 27) IL BILANCIO/RENDICONTO ANNUALE

1. Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

2. Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

3. Qualora ricavi, rendite, proventi ed entrate siano inferiori a 220.000 euro, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

4. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.
5. Il bilancio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 28) RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI

1. Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 29) SCIoglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

ART. 30) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AD ALTRI ETS

1. In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.
2. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore individuati dal Consiglio direttivo, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del C.T.S.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 31) RINVIO ALLE LEGGI IN MATERIA DI TERZO SETTORE

1. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.

Terni, lì 21 marzo 2021

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

